

COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

SERVIZI AMMINISTRATIVI

R E G O L A M E N T O

PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI

E

PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

IN CAMPO SOCIALE

(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 24, DEL 15.7.2002)

(regolamento servizi sociali)

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Sant'Andrea del Garigliano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni dall'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, e dall'art. 13 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n. 109, e successive modificazioni, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo, secondo le modalità applicative mediante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.5.1999, n. 221.

Il Comune individua, sulla base della richiesta e delle valutazioni della situazione socio-economica, interventi a carattere "**assolutamente prioritario**" ed interventi a carattere di "**facilitazione**".

Per interventi a carattere prioritario, si intende l'intervento da compiere, a richiesta di quei cittadini che si trovano in stato di bisogno:

- ?? che hanno un reddito familiare al di sotto del minimo vitale;
- ?? che vivono da soli o con il solo coniuge anziano e non hanno parenti prossimi (figli, fratelli, genitori) muniti di redditi, residenti o domiciliati nel Comune;

Per intervento a carattere di facilitazione, si intende l'intervento a favore di cittadini che, pur avendo parenti prossimi residenti o domiciliati nel Comune, dotati di redditi, richiedono la prestazione. Tali interventi saranno assoggettati ad una quota di partecipazione al costo del servizio da stabilire come dal presente regolamento.

Art. 2 Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascun nucleo familiare possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, il Comune di Sant'Andrea del Garigliano attiva, nell'ambito delle proprie disponibilità:

- 1) un aiuto in danaro o in servizi alimentari per il "minimo vitale";
- 2) un servizio di assistenza domiciliare (pulizia, pasti ecc.);
- 3) un'integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 4) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- 5) una sistemazione in alloggio di emergenza;
- 6) accompagnamento con mezzo o personale del Comune presso Strutture Sanitarie;
- 7) servizio di lavanderia;
- 8) servizio infermieristico a domicilio;
- 9) soggiorni estivi;
- 10) centro minori;
- 11) cure termali.

Art. 2-bis

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale esistenti nel Comune.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteria per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento non già al nucleo familiare risultante nel registro anagrafico, ma con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti con lui effettivamente conviventi, nonché da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio;

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

numero dei componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- ?? maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente,
- ?? maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- ?? maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3°, della legge 5.2.1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%, o mutilato di guerra, o invalido per servizio appartenente alla categoria dalla I alla V;
- ?? maggiorazione di 0,2 per nuclei con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e d'impresa

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del nucleo familiare.

Art. 4

Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare, composto dal richiedente, dai soggetti con lui effettivamente convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti Previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5, lettera b);
- c) il reddito esente da IRPEF.

Dalla predetta somma si detraggono € 1.291,14 a favore dei nuclei familiari che abitano in immobili in locazione, ovvero € 1.807,60 se tali nuclei non posseggano nel Comune di residenza immobili ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano nel Comune di residenza quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

Art. 5

Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare, come definito nel precedente art. 3, è dato dai seguenti fattori:

a) **Patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati ai facenti parte del nucleo familiare):**

Il valore dell'imponibile è definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

a) **Patrimonio mobiliare:**

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari ad € 25.822,84 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata ad € 36.151,98 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20 % del suo valore.

CAPO III

MINIMO VITALE

Art. 6

Definizione

Per "**minimo vitale**" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare, come definito nel precedente art. 3, non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Sant'Andrea del Garigliano assume, quale valore economico del "**minimo vitale**" per un individuo ed il suo nucleo familiare, individuato come sopra, l'importo annuo di € 3.284,67, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art.7

Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Sant'Andrea del Garigliano attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento ed al mantenimento dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 8

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Sant'Andrea del Garigliano.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre che il richiedente, unito al suo nucleo familiare di convivenza individuato come agli articoli precedenti, risulti privo di reddito ovvero disponga di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all' art. 6.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi di patrimonio mobiliare ed immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di € 36.151,98 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento.

Art. 9

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Comune di Sant'Andrea del Garigliano, corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.5.2001, come precisato al comma al 6° dell'art. 4 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei confronti suoi e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 10

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2638 del codice civile. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 11

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Comunale e comunque definita entro 30 giorni. All'occorrenza potrà essere chiesto il parere della Commissione Affari Sociali di cui all'art. 15, comma 1°, lettera c).

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite le visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del Corpo di Polizia Comunale.

Il Responsabile dei Servizi Sociali, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione della Giunta.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art.7.

Art. 12

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 13

Assegnazione dell'assistenza economica, modalità e limiti

La Giunta Comunale, sulla base del progetto di intervento predisposto dal Responsabile dei Servizi Sociali e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il **sussidio**, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore ad € 275,00 mensili, per non più di 12 mesi, salvo i casi in cui la condizione socio economica resta invariata per cause indipendenti dal volere dei componenti il nucleo familiare. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare riparametrato come all'art. 3 del presente regolamento.

L'**ausilio finanziario**, avente carattere straordinario, non potrà mai essere superiore ad € 415,00 e non potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario. Potranno beneficiare dell'ausilio finanziario solo quei soggetti che **nell'anno in corso** si vengono a trovare in una situazione economica dimostrabile inferiore al "minimo vitale" per sopraggiunte difficoltà gravi (perdita del lavoro per malattia prolungata, invalidità grave per cui ancora non sia in erogazione previdenziale o assistenziale, decesso del capofamiglia ecc.).

L'**attribuzione dei vantaggi economici** ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati nelle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto del Responsabile dei Servizi Sociali, secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Responsabile dei Servizi Sociali, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Entro i limiti delle risorse di Bilancio, il sussidio economico e l'attribuzione dei vantaggi economici (art. 7, lettera c), sono destinati prioritariamente a:

1. nuclei senza reddito con figli minori e/o con portatori di handicap in situazione di particolare gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della legge 5.2.1992, n. 104;
2. nuclei con reddito insufficiente con figli minori e/o con portatori di handicap in situazione di particolare gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n. 104/92;

3. nuclei privi di reddito senza figli minori e/o con portatori di handicap in situazione di particolare gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92;
4. singoli senza reddito;
5. nuclei con reddito insufficiente senza figli minori e/o con portatori di handicap in situazione di particolare gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92;
6. singoli con reddito insufficiente:

Art. 14 Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione dei Servizi Sociali entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 15 Commissione Servizi Sociali

[Il Consiglio Comunale nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) svolgere funzioni consultive, di proposta e di stimolo per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale e verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente Regolamento;
- b) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- c) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

La Commissione è così composta:

- ?? dall'Assessore ai Servizi Sociali o altro Assessore delegato dal Sindaco, con funzioni di Presidente;
- ?? dal Responsabile dei Servizi Sociali Comunali;
- ?? da due consiglieri comunali di maggioranza, nominati dal Consiglio Comunale con voto espresso dai consiglieri di maggioranza. In caso di parità viene dato eletto il consigliere candidato più giovane di età;
- ?? da un consigliere comunale di minoranza, nominato dal Consiglio Comunale con voto espresso dai consiglieri di minoranza. In caso di parità viene dato eletto il consigliere candidato più giovane di età;
- ?? da quattro cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e/o appartenenti ad Associazioni e/o delle Organizzazioni di Volontariato, nominati, con votazione unica, dal Consiglio Comunale su designazione delle rispettive Associazioni e/o Organizzazioni di Volontariato.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza elettiva del Sindaco e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti, è determinante il voto del Presidente] (*).

(*) **articolo modificato con deliberazione consiliare n. 40, del 14.10.2002**

Art. 16 Esito del ricorso

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione Servizi Sociali si riunisce per decidere in merito.

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il Responsabile dei Servizi Sociali dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Commissione.

CAPO IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 17

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli o in coppia o a soggetti comunque non autosufficienti o parzialmente autosufficienti che versano in particolare stato di necessità, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza (interventi a carattere prioritario);
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza (interventi a carattere di facilitazione);
- c) ad anziani o soggetti portatori di handicap grave temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.

Art. 18

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando gli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 19

Prestazioni

Al Servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche, ecc.);
- g) quant' altro si convenga necessario fra gli operatori, l'Assistente Sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito;
- h) accompagnamento con i mezzi ed operatori del Comune presso i presidi sanitari ed ospedalieri;
- i) pagamento ticket sanitari per indigenti.

Art. 20

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile dei Servizi Sociali, dopo il voto favorevole della Commissione Servizi sociali.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche (dichiarazione sostitutiva unica - modello ISE), concernenti le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente Regolamento.

La mancata presentazione della documentazione necessaria (modello ISE), comporta l'applicazione della tariffa massima.

L'Ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 21 Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe in bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche assolutamente precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio anche alle persone in condizioni socio economiche meno precarie, chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso riterrà conto dei seguenti elementi:

- 1)- autonomia funzionale;
- 2)- risorse familiari;
- 3)- condizioni economiche dell'interessato;
- 4)- condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 22 Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del Servizio di Assistenza Domiciliare, partecipano al costo del servizio, secondo la tabella che segue, la quale resta valida per la determinazione delle fasce di reddito da utilizzare per la contribuzione agevolata per qualsiasi altra prestazione sociale erogata dal Comune:

?? fino ad € 4.131,66

- | | |
|---|--------|
| ?? richiedenti con familiari residenti nel Comune | € 1,55 |
| ?? richiedenti senza familiari residenti nel Comune | esenti |

?? fino ad 4.957,99

- ?? la contribuzione aumenta di € 0,15 per ogni milione, con arrotondamento al milione intero più vicino;
- ?? per i richiedenti senza familiari residenti nel Comune, la quota è ridotta alla metà;

?? contribuzione chilometrica: destinazione Cassino o Pontecorvo

- | | |
|--|---------|
| ?? richiedenti senza familiari residenti nel Comune: | esenti; |
| ?? richiedenti con familiari residenti nel Comune: | € 5,15; |

?? contribuzione chilometrica: per altre destinazioni

?? richiedenti senza familiari residenti nel Comune: € 0,20 a km.;

?? richiedenti senza familiari residenti nel Comune o con reddito fino ad € 4.131,66: € 0,10 a km.;

La valutazione della condizione economica, effettuata con le modalità di cui all'art. 3 e seguenti del presente regolamento, deve essere riferita al nucleo familiare, come definito nello stesso art. 3, cui appartiene la persona assistita.

Art. 23

Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti possono, ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, applicarsi i principi contenuti nel precedente art. 12.

In particolare, i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, possono essere chiamati a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune, in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La contribuzione sarà limitata alla copertura in tutto o in parte della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

La convocazione dei parenti tenuti agli alimenti, ove il Comune ritenga opportuno chiamarli a partecipare alla spesa, deve avvenire nella fase istruttoria della domanda.

Art. 24

Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita per l'interessato, è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art. 16.

Art. 25

Assistenza Domiciliare Integrata

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti e o portatori di handicap.

Per la partecipazione alla spesa da parte dei richiedenti l'Assistenza Domiciliare Integrata, si applicano le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 26 Pasti a domicilio

Il Comune può attivare un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale e senza familiari comunque residenti nel Comune, il pasto è gratuito fino al raggiungimento della predetta soglia.

Negli altri casi è a pagamento e la quota è fissata in € 2,60 a pasto.

Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto negli art. 3 e seguenti del presente regolamento.

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art.27

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art.25.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Per i ricoveri in strutture R.S.A., si applica l'apposito Regolamento Regionale, pubblicato sul B.U.R., n. 1 del 6.09.1994.

Art. 28

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 29

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione d'invalidità, di vecchiaia o per superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art.154 del T. U. 18/6/1931, n. 773, e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940, numero 635 e successive modifiche, che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il Responsabile dei Servizi Sociale istruirà la relativa pratica, calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti, per la corresponsione della quota parte della retta di degenza, ai sensi del comma 10 dell'art. 25 del Regolamento Regionale 6.9.1994, n. 1, e dell'art. 433 del codice civile.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 30

Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.), facendo salva una franchigia di € 5.164,57, la quale, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 31 Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad € 5.164,57;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, nel caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 32 Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 12. In particolare, i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 33 Ammissione al beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dalla Responsabile dei Servizi Sociali in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda. I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 16.

CAPO VI

INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

Art.34

Definizione

Per inserimento in ambiente lavorativo protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare le capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità ,aiutando lo sviluppo e la dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art. 35

Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti degli Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al Servizio Assistenza del Comune, o a persone che vivono sole in condizioni di disagio.

Art. 36

Modalità di attuazione

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

La Giunta Comunale, previa stipula di apposita convenzione, individua la Cooperativa Sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il Servizio Assistenza Sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa. Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico-fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

Il Responsabile Servizi Sociali, sulla base delle risorse finanziarie, del piano comunale degli inserimenti, della disponibilità della Cooperativa Sociale, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla Cooperativa Sociale.

Art. 37

Oneri

Il Comune corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della convenzione.

La Cooperativa Sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero sociale della persona svantaggiata, necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivi per la Cooperativa Sociale, il Comune corrisponde il 100% del predetto costo orario.

Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa Sociale e comunicato al Comune per la programmazione degli inserimenti.

CAPO VII

SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Art. 38 **Definizione**

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari o soggetti singoli, che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 39 **Destinatari**

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel soggetto singolo o nucleo familiare, effettivamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- b) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- c) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art. 40 **Procedura per la sistemazione**

La sistemazione avrà luogo con provvedimento della Giunta Comunale. a seguito di istruttoria del Responsabile dei Servizi Sociali, da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo pro-roga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri.

Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell' art. 3 e seguenti del presente regolamento.

Salvo autorizzazione, è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali nonché animali d'affezione di vario genere.

Gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in co-munità;

Gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza.

Il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dallo alloggio; l'allontanamento è disposto dal Responsabile del Servizio anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili.

All'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni

Art. 41 Priorità

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa;
- b) con minori a carico;
- c) con anziani a carico.

Art. 42 Altri oneri

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio nonchè le spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo.

Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni.

Art. 43 Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera f) dell'art. 40 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

CAPO VIII

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

Art. 44
Tipologia dei servizi socio-educativi

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istruiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 2-bis del presente regolamento.

Art. 45
Avvisi pubblici

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea informativa al pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali.

Art. 46
Costo dei servizi

I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

Art. 47
Agevolazioni tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'ISE.

Art. 48
Determinazione delle tariffe

L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione.

Art. 49
Documentazione dell'ISE

Tutte le domande presentate dall'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109, ed al D.P.C.M. del 7-5-1999, n. 221.

CAPO IX
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 50
Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privato quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 51
Decorrenza

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti a carico dal Servizio Sociale Comunale successivamente alla data della sua esecutività.

Entro i successivi 6 mesi saranno applicate anche agli interventi precedenti.

I N D I C E

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.		intestazione	pag.
1	??	Oggetto del Regolamento	2
2	??	Interventi e prestazioni	2
2 bis	??	Riduzioni sulle tariffe e costi	3

CAPO II
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

3	??	Criteri per la determinazione della situazione economica	4
4	??	Definizione di reddito	4
5	??	Definizione di patrimonio	5

CAPO III
MINIMO VITALE

6	??	Definizione	6
7	??	Caratteristiche degli interventi	6
8	??	Destinatari	6
9	??	Modalità di presentazione della domanda	7
10	??	Beni mobili registrabili	7
11	??	Istruttoria della domanda	7
12	??	Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	8
13	??	Assegnazione dell'assistenza economica, modalità e limiti	8
14	??	Ricorsi	9
15	??	Commissione Servizi Sociali	9
16	??	Esito del ricorso	10

CAPO IV
ASSISTENZA DOMICILIARE

17	??	Definizione	11
18	??	Finalità	11
19	??	Prestazioni	11
20	??	Ammissione al servizio	12
21	??	Criteri di ammissione	12
22	??	Partecipazione al costo del servizio	12
23	??	Parenti tenuti agli alimenti	13
24	??	Ricorsi	13
25	??	Assistenza domiciliare integrata	13
26	??	Pasti a domicilio	14

CAPO V
INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

27	??	Definizione	15
28	??	Finalità	15
29	??	Domanda ed istruttoria	15
30	??	Retta a carico dell'anziano	16
31	??	Recupero del credito	16
32	??	Concorso dei parenti obbligati	16
33	??	Ammissione al beneficio	17

CAPO VI INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

34	??	Definizione	18
35	??	Destinatari	18
36	??	Modalità di attuazione	18
37	??	Oneri	19

CAPO VII SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

38	??	Definizione	20
39	??	Destinatari	20
40	??	Procedura per la sistemazione	20
41	??	Priorità	21
42	??	Altri oneri	21
43	??	Natura dell'immissione nell'alloggio	21

CAPO VIII AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

44	??	Tipologia dei servizi socio-educativi	22
45	??	Avvisi pubblici	22
46	??	Costo dei servizi	22
47	??	Agevolazioni tariffarie	22
48	??	Determinazione delle tariffe	22
49	??	Documentazione dell'ISE	22

CAPO IX DISPOSIZIONI DIVERSE

50	??	Utilizzo dei dati personali	23
51	??	Decorrenza	23